

REGOLAMENTO (CE) N. 466/94 DELLA COMMISSIONE

del 1° marzo 1994

recante apertura di gare relative agli aiuti per l'ammasso privato di carcasse e
mezzene di agnello

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 3013/89 del Consiglio, del
25 settembre 1989, relativo all'organizzazione comune dei
mercati nel settore delle carni ovine e caprine⁽¹⁾, modifi-
cato da ultimo dal regolamento (CE) n. 233/94⁽²⁾, in parti-
colare l'articolo 7, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3446/90 della
Commissione, del 27 novembre 1990, recante modalità di
applicazione della concessione di aiuti all'ammasso
privato di carni ovine e caprine⁽³⁾, modificato da ultimo
dal regolamento (CE) n. 3533/93⁽⁴⁾, prevede le modalità
relative alla procedura di gara;

considerando che il regolamento (CEE) n. 3447/90 della
Commissione, del 28 novembre 1990, che stabilisce le
condizioni particolari per la concessione di aiuti all'am-
masso privato nel settore delle carni ovine e caprine⁽⁵⁾,
modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1258/
91⁽⁶⁾, ha stabilito in particolare i quantitativi minimi per i
quali possono essere presentate offerte;

considerando che, in applicazione dell'articolo 7, para-
grafo 3 del regolamento (CEE) n. 3013/89, è necessaria
l'apertura di una procedura di gara per l'aiuto all'ammasso
privato;

considerando che, a norma dello stesso articolo, tali
misure sono adottate tenendo conto della situazione di

ogni zona di quotazione; che è pertanto opportuno indire
gare separate per ognuna delle zone in cui sussistono i
presupposti richiesti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Sono indette gare per la concessione di un aiuto all'am-
masso privato di carcasse e mezzene di agnello in Belgio,
Danimarca, Germania, Francia, Gran Bretagna, Italia,
Spagna, Grecia, Portogallo, Paesi Bassi, Irlanda e Irlanda
del Nord.

Ferme restando le disposizioni del regolamento (CEE) n.
3447/90, le offerte possono essere presentate agli orga-
nismi di intervento dei rispettivi Stati membri.

Articolo 2

Le offerte devono essere presentate ai rispettivi organismi
di intervento entro le ore 14 dell'11 marzo 1994.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 2 marzo 1994.

- Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile
in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1° marzo 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 289 del 7. 10. 1989, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 30 del 3. 2. 1994, pag. 9.

⁽³⁾ GU n. L 333 del 30. 11. 1990, pag. 39.

⁽⁴⁾ GU n. L 321 del 23. 12. 1993, pag. 9.

⁽⁵⁾ GU n. L 333 del 30. 11. 1990, pag. 46.

⁽⁶⁾ GU n. L 120 del 15. 5. 1991, pag. 15.